

CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE DEL SULCIS-IGLESIENTE (CONSORZIO AUSI) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER IL CORSO DI LAUREA IN "SCIENZA DEI MATERIALI".

L'anno 2008, il giorno 16 del mese di Maggio, a Cagliari nella sede dell'Università in Via Università n. 40

TRA

il Prof. Pasquale Mistretta, Rettore pro tempore dell'Università di Cagliari (CF 80019600925) , domiciliato in Cagliari per la carica

E

il Sig. Pierfranco Gaviano, Presidente pro tempore del Consorzio AUSI (CF 90012120920) , domiciliato in Iglesias per la carica

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti premettono che:

- con apposito atto, è stata istituita in data 24/12/1996 l'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente con sede in Iglesias, la quale è retta da proprio Statuto ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura universitaria nell'area del Sulcis Iglesiente, con particolare riguardo alle tematiche attinenti il settore minerario, dei materiali e dell'ambiente;
- l'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente è stata trasformata in Consorzio per la promozione delle Attività Universitarie del Sulcis-Iglesiente – Consorzio AUSI – con atto notarile in data 14.01.2008;
- con provvedimento rettorale emanato il 19/07/1996 è stata definita l'istituzione del Diploma Universitario in Scienza dei Materiali, convertito in Laurea triennale a partire dall'Anno Accademico 2000/01 sulla base della legge 509/99 sui nuovi ordinamenti didattici;
- la laurea si propone di creare le competenze necessarie per il rilancio delle attività produttive tradizionali e per l'insediamento di nuove realtà industriali;
- i risultati sinora conseguiti sono estremamente lusinghieri, sia per quanto riguarda la progressione di carriera degli studenti ed il numero dei diplomati e laureati, sia per quanto riguarda il loro inserimento nel mondo del lavoro;

- è perciò intendimento dell'AUSI e dell'Università proseguire le attività didattiche relative al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali;
- il Corso è stato sinora finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) con fondi inizialmente erogati direttamente al Presidente del Corso e successivamente erogati all'Università sulla base della legge regionale 26/96;
- con convenzione stipulata in data 25/06/1997 e poi aggiornata in data 15/09/2003 sono stati regolamentati i rapporti tra l'Associazione e l'Università degli Studi di Cagliari;
- che la legge finanziaria regionale del 2007 ha mutato le modalità di finanziamento delle attività universitarie attraverso la L.R. 26/1996, istituendo un fondo unico indifferenziato;
- che ai sensi della legge finanziaria 2007 si rende necessario ridefinire i rapporti con i soggetti di riferimento sul territorio (Enti Locali, Consorzi, Associazioni);
- che l'Università di Cagliari intende organizzare l'attività dei corsi universitari, anche per gli aspetti amministrativi, con particolare attenzione ai costi di produzione e che pertanto si rende necessario modificare la precedente convenzione per quanto attiene gli impegni operativi, logistici e finanziari;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

La presente convenzione regola il funzionamento del Corso di Laurea triennale in "Scienza dei Materiali" per gli studenti iscritti e/o immatricolati a partire dall'A.A. 2007/2008 e negli anni successivi.

ART. 3

L'Università degli Studi di Cagliari, in riferimento ai corsi sopra citati, per mezzo della propria struttura amministrativa, nonché della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e degli Organi previsti nei regolamenti universitari, si obbliga a:

- a) predisporre il piano delle attività didattiche dei Corsi, nonché a dirigere le stesse attività;

- b) assicurare lo svolgimento delle attività a mezzo docenti prescelti secondo le norme universitarie;
- c) porre in essere le attività amministrative necessarie per l'ammissione ai corsi e per il rilascio dei relativi diplomi;
- d) svolgere l'attività didattica (lezioni, esami, esercitazioni, attività di laboratorio, attività seminariale, ricevimento studenti, tutoraggio ecc.) a Iglesias presso la sede allestita dal Consorzio AUSI; alcuni cicli di lezioni potranno essere svolte presso l'Università di Cagliari.

L'Università, su richiesta dell'AUSI, può anche comandare a Iglesias personale non docente per l'assistenza tecnica o amministrativa ai Corsi di Laurea.

ART. 4

Il Consorzio AUSI si obbliga a:

- a) svolgere tutte le attività di gestione strutturale, logistica e amministrative dell'attività didattica e di laboratorio diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, necessarie per consentire il regolare svolgimento dei corsi e dei servizi ad essi collegati;
- b) mettere a disposizione del Corso di Laurea, d'intesa con l'Università:
 - locali adeguati (aule, biblioteca, sala professori, direzione, segreteria);
 - personale ausiliario amministrativo e tecnico necessario;
 - contratti per tutor didattici, coordinamento didattico e dei tirocini, borse di studio;
- c) favorire la stipula delle convenzioni fra l'Università e gli Enti per la frequenza dei tirocini;
- d) realizzare ogni altra iniziativa atta a valorizzare l'immagine dell'Università e il suo ruolo al servizio del territorio;
- e) sostenere integralmente gli oneri necessari per le attività di insegnamento, e per le attività amministrative e di gestione eventualmente svolte da personale universitario strutturato, comandato nella sede distaccata di Iglesias;
- f) curare l'efficienza di tutti i servizi accessori (mensa, foresteria, trasporti) per consentire agli studenti una confortevole frequenza delle lezioni.

g)

ART. 5

Per il finanziamento delle attività di insegnamento il Consorzio AUSI si obbliga a:

- a) corrispondere all'Università i fondi necessari per la retribuzione delle supplenze e dei contratti stipulati ai sensi della vigente normativa universitaria, oltre agli ulteriori oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- b) acquistare le attrezzature, i libri, le riviste ed il materiale di consumo necessari per l'attività didattica, secondo piani predisposti in accordo con la Presidenza del Corso;
- c) corrispondere all'Università un compenso pari al costo complessivo delle unità eventualmente comandate, oltre agli ulteriori oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I compensi di cui ai punti a) e c) saranno erogati a favore dell'Università in due tranche posticipate a fronte di richiesta documentata da parte della stessa Università, alla quale competerà il conseguente pagamento al personale interessato.

ART. 6

Il Consorzio AUSI rimborserà ai docenti le spese di viaggio nella maniera effettivamente sostenuta con mezzi di trasporto pubblico o privato, nonché eventuali spese di vitto e alloggio presso ristoranti e alberghi prescelti dal Consorzio AUSI.

ART. 7

La presente convenzione decorre a partire dall'Anno Accademico 2007/2008 ed è valida per tre anni. Qualora non intervenga disdetta scritta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo.

Per eventuali modifiche all'offerta formativa si interverrà con apposito atto integrativo della presente convenzione.

ART. 8

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e le spese saranno a carico del Consorzio AUSI.

Letto, approvato e sottoscritto

Consorzio AUSI, Il Presidente

Università degli Studi di Cagliari. Il Rettore